PROROGA DI TERMINI

Art. 10

Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno

Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Societa' Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero e' prorogata fino al 31 dicembre 1997.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1996, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-1996/art-10-proroga-termini-relativi-alla-concessione-ferroviaria-domodossola/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it